



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
1823	29/12/2022
Proposta Numero 1930	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 07 - Lavori Pubblici e Manutenzione

OGGETTO:	SENTENZA N. 1332/2019 DEL 27 SETTEMBRE 2019 – RG N. 767/2019 – REPERT. N. 1268/20191 DEL 27 SETTEMBRE 2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO. IMPEGNO IN FAVORE DEL SIG. MARINO RAFFAELE SPESE SOSTENUTE PER LA RIMOZIONE, IN AUTOTUTELA, DEL MANTO STRADALE, AVVENUTA IN LUOGO DEL ‘RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI’ SPETTANTE AL COMUNE DI AGROPOLI.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con delibera dell'assemblea straordinaria in data 20.12.1997, la Cooperativa agricola 'Il Contadino' cedeva e trasferiva al Comune di Agropoli il progetto esecutivo per la costruzione, l'ampliamento e il prolungamento della strada rurale a servizio dei fondi rustici in località Moio, unitamente alla parte di terreno necessaria per la realizzazione della strada;

- che detta strada veniva realizzata nel periodo febbraio - marzo 2000, attraversando e intersecando la particella identificata in catasto al Foglio n. 33 con n. 47 e occupando una superficie di circa 400 mq;

- con atto di citazione - causa civile n. 1271/2000 RG - il sig. Marino Raffaele ha chiamato in causa, dinanzi al Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, il Comune di Agropoli e la Cooperativa Agricola 'Il Contadino' per vedersi riconosciuto il danno da 'occupazione abusiva di immobile', ottenere il ripristino dello stato dei luoghi e il pagamento dei danni;

- con Sentenza n. 126/2013 del 27 febbraio 2013, Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania in composizione monocratica, ha condannato il Comune di Agropoli al pagamento, in favore di

Marino Raffaele, della somma di € 4.101,15, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento dei danni subiti, nonché alle spese di giudizio, pari ad € 2.700,00, ed ha rigettato la domanda di riduzione in ripristino e le domande proposte nei confronti della Cooperativa agricola 'Il Contadino';

- a seguito della Sentenza sopra richiamata la causa veniva riassunta dall'interessato, il quale chiedeva la restituzione del terreno e la correzione della data di decorrenza della rivalutazione e degli interessi;

- con Sentenza n. 1332/2019 del 27 settembre 2019 - RG n. 767/2019 - Repert. n. 1268/20191 del 27 settembre 2019, la Corte d'Appello di Salerno - I° Sezione civile, si è definitivamente pronunciata sul ricorso sopra richiamato condannando il Comune di Agropoli al ripristino dello stato dei luoghi nonché al pagamento delle spese di giudizio;

CONSIDERATO che nell'ottobre del 2000 il sig. Marino Raffaele ha agito in autotutela ripristinando a sue spese lo stato dei luoghi, rimuovendo il tracciato stradale bituminoso insistente sul tratto di strada ricadente nella propria proprietà privata, sita in Agropoli, alla località Moio, e individuata in Catasto al foglio 33, particelle nn. 46 e 47 e sostenendo una spesa pari ad € 2.379,00 come da fatture di pagamento agli atti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 28.12.2022 con la quale è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari ad € 2.379,00 relativo alle spese sostenute dal sig. Marino Raffaele per la rimozione, in autotutela, del manto stradale 'abusivo', avvenuta in luogo del 'ripristino dello stato dei luoghi' spettante al Comune di Agropoli così come previsto dalla Sentenza n. 1332/2019 del 27 settembre 2019 - RG n. 767/2019 - Repert. n. 1268/20191 del 27 settembre 2019 della Corte di Appello di Salerno;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'impegno in favore del sig. Marino Raffaele della somma di € 2.379,00 relativa alle spese sostenute per la rimozione, in autotutela, del manto stradale 'abusivo', avvenuta in luogo del 'ripristino dello stato dei luoghi' spettante al Comune di Agropoli così come previsto dalla Sentenza n. 1332/2019 del 27 settembre 2019 - RG n. 767/2019 - Repert. n. 1268/20191 del 27 settembre 2019 della Corte di Appello di Salerno;

DATO ATTO che la spesa sarà imputata per € 2.379,00 sul Capitolo di Bilancio n. 248/23;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Impegnare la complessiva somma di € 2.379,00 da corrispondere al sig. Marino Raffaele nato a Salerno il 23.05.1957, C.F. ***** l'importo di € 2.379,00, relativa alle spese sostenute per la rimozione, in autotutela, del manto stradale 'abusivo', avvenuta in luogo del 'ripristino dello stato dei luoghi' spettante al Comune di Agropoli così come previsto dalla Sentenza n. 1332/2019 del 27 settembre 2019 - RG n. 767/2019 - Repert. n. 1268/20191 del 27 settembre 2019 della Corte di Appello di Salerno.
3. Imputare la somma di € 2.379,00 sul Capitolo di Bilancio n. 248/23.
4. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il "visto" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti.

Il responsabile del procedimento
LAURIANA SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente